



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2021

Oggetto: Morosità e recupero crediti insoluti – cancellazione e “riammessione” all’albo.

Rispondiamo in merito all’annullamento delle cartelle esattoriali, emesse dal 2000 al 2010 per tributi di importo uguale o inferiore a 1000 euro, di cui all’art. 4 D.L. 119/2018, recanti il recupero delle quote annuali di iscrizione all’albo insolute e le conseguenze giuridiche in tema di reiscrizione dell’iscritto.

I quesiti sono i seguenti:

1. Gli iscritti sospesi per morosità che hanno goduto dell’annullamento per decreto legge delle cartelle emesse a ruolo dall’Agente della riscossione possono oppure devono essere riammessi all’Albo?
2. L’Ente creditore di fatto non le ha annullate: può richiedere all’iscritto sospeso il pagamento delle quote pregresse ovvero concordare almeno un forfait per estinguere il debito oppure sono da ritenersi cancellate anche per l’Ente creditore?
3. In caso di risposta affermativa, quale forma di tutela legale avrebbe l’Ordine in questo caso nel richiedere le quote pregresse? Vedi vs. nota febbraio 2018 “Cancellazione previa sottoscrizione di un atto ad efficacia transattiva per le quote annuali insolute”.
4. Se si deve riammettere all’Albo l’iscritto sospeso senza richiesta di saldo quote pregresse, il Consiglio può deliberare nello stesso tempo la sua riammissione e, su richiesta dell’interessato, la sua cancellazione con effetto immediato?

.*.**

1. In riscontro al quesito sub 1, va innanzitutto evidenziato che non sono le cartelle esattoriali ad essere annullate, ma i debiti affidati ad esse.

Infatti, l’articolo 4 del decreto 119 prevede che i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010, di importo uguale o inferiore a 1.000 euro, siano automaticamente annullati, anche se l’ente creditore “di fatto” non li ha annullati con un atto deliberativo proprio.

La norma ha ad oggetto debiti:

- affidati all’agente della riscossione (non riguarda, quindi, riscossioni in forma diversa dal ruolo e dalla cartella di pagamento, o riscossi in proprio dagli enti locali o da altri enti);
- affidati tra il 2000 ed il 2010: i debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati prima del 2000 sono già stati annullati con altra disposizione (art. 1, comma 527, legge 24 dicembre 2012, n.228), quelli affidati dopo restano in carico all’agente della riscossione;
- di qualsiasi natura: non solo tributi, quindi, ma anche multe, contributi e quant’altro;
- di importo uguale o inferiore a 1.000 euro: per verificare la soglia si tiene conto della sorte capitale, delle sanzioni e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La verifica deve essere fatta alla data di entrata in vigore del decreto 119 (e quindi al 24 ottobre 2018).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2021

In presenza di tutte le condizioni sopra specificate, l'annullamento del debito è automatico, per cui il debitore non è tenuto a nessun adempimento¹.

Quindi, se il debito è annullato, l'ordine non può esercitare alcuna azione esecutiva per il recupero, anche coattivo, di quel credito vantato per gli anni dal 2000 al 2010. L'annullamento riguarda i “contributi arretrati”, di cui accenna l'art. 2 comma 1 L. 536/1949.

“I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi” (art. 2, co. 1 L. 536/49).

1.1. Tuttavia, restano “arretrati” tutti i contributi, anche quelli maturati successivamente alla sospensione a tempo indeterminato, deliberato dal Consiglio dell'ordine.

Per quanto diversamente riguarda la “riammissione” all'albo, va precisato che l'art. 2 comma 3 della Legge n. 536/1949 stabilisce che:

“La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute”.

In buona sostanza, se il “debito” dell'iscritto moroso è annullato per le quote insolute affidate all'agente della riscossione dal 2000 al 2010, resta “moroso” per le annualità successive.

Sicché, nel caso in esame, se la sospensione così inflitta per la debitioria annullata riguardasse le annualità comprese tra il 2000 e il 2010, nel momento in cui l'iscritto sospeso manifestasse la volontà di

¹ L'annullamento è effettuato anche nel caso in cui i carichi inferiori a 1.000 euro siano compresi tra quelli per i quali il debitore abbia già aderito alle precedenti versioni della rottamazione delle cartelle di pagamento; nel caso in cui, invece, il debitore non avesse aderito, dell'annullamento si terrà conto al momento della determinazione degli importi da versare ai fini della rottamazione-ter.

Si tratta di una disposizione che mira ad una pulizia di magazzino in capo all'agente della riscossione, che può così indirizzare i suoi sforzi verso le attività esecutive di maggiore rilevanza e di più alte probabilità di incasso. Gli enti creditori sono informati dell'annullamento dall'agente della riscossione, in via telematica o su supporto magnetico, ai fini del discarico.

La soglia dei 1.000 euro va verificata in relazione al singolo carico, non all'importo della cartella notificata. Se questa, ad esempio, riporta uno o più carichi autonomi (omessi versamenti di anni e tributi diversi, ad esempio), è con riferimento al singolo carico che si deve riscontrare se il debito è superiore a 1.000 euro (se inferiore, o se per ipotesi è uguale, deve essere annullato).

Il riscontro deve essere fatto al 24 ottobre 2018, il che significa che eventuali versamenti precedenti alla data possono avere ridotto il debito ad un importo inferiore alla soglia di 1.000 euro, con la conseguenza dell'annullamento automatico (si pensi ad esempio ad un rateizzo che ha portato un debito di 2.000 euro ad ammontare a 900 euro alla data di entrata in vigore del decreto).

I versamenti effettuati entro la data del 24 ottobre, anche nel caso in cui il debito fosse già stato inferiore a 1.000 euro, restano in ogni caso definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

I versamenti effettuati dal 24 ottobre in poi, invece, se relativi a debiti inferiori a 1.000 euro a quella data, sono:

- imputati alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata delle cartelle anteriormente al versamento;
- imputati a debiti scaduti o in scadenza;
- rimborsati al debitore.

Si noti che l'ordine dettato dalla norma sembra perentorio, quindi, in presenza di debiti scaduti, dovrebbe escludersi che l'agente possa procedere al rimborso di quanto versato al debitore.

Nei casi in cui, quindi, non esistano debiti e l'agente della riscossione proceda al rimborso, lo stesso agente presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme riscosse dopo la data di entrata in vigore del decreto 119 in relazione ai carichi inferiori o uguali a 1.000 euro; in mancanza di restituzione entro novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione procede alla compensazione nei confronti dell'ente creditore, utilizzando a tal fine le somme da riversare.

Per carico si intende la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2021

reiscrizione, sarebbe tenuto al versamento delle somme dovute (art. 2 co. 3), *“anche se trattisi di contributi arretrati”* (comma 1 art. 2).

..***

2. Per quanto riguarda il quesito sub 2), la risposta è affermativa.

Per quanto precede, se l’Ordine professionale ha sospeso a tempo indeterminato l’iscritto, in quanto moroso delle quote arretrate dal 2000 al 2010, in virtù del portato normativo di cui all’art. 4 D.L. 119/2018, potrebbe inviare una comunicazione all’iscritto moroso, nella quale lo informasse che, in virtù dell’annullamento dei debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010, di importo uguale o inferiore a 1.000 euro, di cui all’art. 4 D.L. 119/18, qualora intendesse far revocare il provvedimento di sospensione dall’albo professionale, potrebbe versare esclusivamente le “quote dovute” ovvero quelle annualità arretrate dal 2011 fino alla data di deposito o alla notifica della richiesta (ovvero un *forfait* di queste), in quanto *“la sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio professionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute”*.

La suddetta comunicazione “può” e non “deve” essere inviata all’iscritto, in quanto l’iscritto, nonostante sia sospeso, resta sempre obbligato ai doveri deontologici, che ha volontariamente accettato nel momento in cui si è iscritto all’ordine. Tra tali “doveri” sono compresi quelli di pagare la quota annuale o quello di comunicare ogni variazione di residenza o domicilio professionale. Pertanto, l’onere di comunicazione dell’ordine professionale si bilancia con i doveri deontologici dell’iscritto, che, con il proprio comportamento silente, dimostra di non rispettare, in quanto, in sede di bilanciamento di interessi contrapposti, al disinteresse per la propria condizione professionale di sospensione per morosità a tempo indeterminato non può corrispondere un eccessivo onere amministrativo di gestione, tempo e risorse della sua posizione da parte dell’ente ordine territoriale.

L’Ente creditore, quindi, può richiedere all’iscritto sospeso il pagamento delle quote arretrate dal 2011 all’attualità, ovvero concordare almeno un *forfait* per estinguere il debito, ed ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dall’albo professionale.

..***

3. In risposta al quesito sub. 3), l’Ordine non ha necessità di particolari garanzie o tutele legali, visto che recupera in tutto o in parte un proprio credito, dovuto per legge, che, in assenza di attività giudiziaria di recupero, ovvero nel caso queste avessero sortito un risultato negativo, sarebbe irrimediabilmente perduto. Quindi, l’ordine potrebbe utilizzare un atto transattivo per formalizzare il recupero di tutte o parte delle quote annuali insolute.

..***

4, In risposta al quesito sub 4), l’Ordine non potrebbe cancellare l’iscritto sospeso a tempo indeterminato per morosità, se il sospeso non abbia pagato le quote dovute, che devono intendersi quelle “annullate” per effetto della rottamazione e quelle maturate fino all’attualità.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2021

L’iscrizione all’albo determina automaticamente l’insorgenza dell’obbligo di versamento della quota di iscrizione nella misura annualmente determinata con delibera del Consiglio direttivo e un corrispondente diritto di credito in capo all’ordine territoriale.

La cancellazione comporta la perdita di quel diritto soggettivo, di cui dispone esclusivamente l’iscritto e l’ordine ente pubblico può soltanto condizionarne l’esercizio, impedendone l’efficacia con la sospensione, salvo il pagamento delle somme dovute (art. 2 comma 3 L. 536/1949).

Per cancellare un iscritto sospeso a tempo indeterminato o si attende un atto di volontà dell’iscritto, a patto che il medesimo paghi le somme dovute, come sopra specificato, oppure l’ordine professionale ne fa dichiarare l’irreperibilità dell’ufficiale giudiziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.p.c., notificandogli una qualsiasi comunicazione. In tal caso, sarebbe dimostrata l’impossibilità di individuare la residenza o il domicilio professionale del professionista, che, in quanto condizioni indefettibile di iscrizione all’albo (oltre che dovere deontologico dell’iscritto), ne determinano la cancellazione cd. “d’ufficio”.

Vi segnaliamo comunque che ci stiamo accingendo a suggerire ai nostri Ordini l’adozione di un regolamento che disciplini in maniera più incisiva la possibilità di cancellazione a seguito del protrarsi della condizione di sospensione per morosità; difatti risulta evidente che il reiterare anno dopo anno una volontà di non sanare la propria posizione nasconde un evidente disinteresse nel mantenere attiva la propria posizione e allo stesso tempo complichi inutilmente la gestione amministrativa dell’Ordine di appartenenza. Su questo aspetto contiamo di aggiornarvi a breve termine.